



Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali  
Consiglio Nazionale dei Geologi  
Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati  
Consiglio Nazionale degli Ingegneri  
Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati  
Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

**ALLEGATO 1.1**

**Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163**  
**Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture**  
**in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE**  
*pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2006 - Supplemento Ordinario n. 107*

*Proposta di modifiche*

*luglio 2013*

---

***Tavolo Tecnico Interprofessionale***

Mattia Busti; Paolo Cappadona; Salvatore La Mendola; Michele Lapenna; Sergio Molinari; Ezio Piantedosi; Salvatore Tripoli  
*Consulenza tecnica: Accursio Pippo Oliveri - Consulenza legale: Marco Antonucci – Segreteria: Raffaele Greco*



Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali  
Consiglio Nazionale dei Geologi  
Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati  
Consiglio Nazionale degli Ingegneri  
Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati  
Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

## OBIETTIVI DELLE MODIFICHE PROPOSTE

<b>Art. 53 comma 3bis</b>	<b>Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture</b>
<b>Obiettivi</b>	<p>Il ricorso all'appalto integrato di cui all'art. 53, comma 2, lettere b) e c), del Codice, nel caso in cui, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, l'appaltatore si avvale di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, ha posto i prestatori di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria in posizione di "debolezza" nei confronti dell'appaltatore, che intrattiene in forma esclusiva i rapporti con la stazione appaltante. A quest'ultima, è data <b>facoltà</b> di prevedere nel bando di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista. Tale facoltà, raramente esercitata dalle stazioni appaltanti e dagli enti aggiudicatori, provoca continui contenziosi in fase di pagamento effettivo del compenso spettante al progettista da parte dell'appaltatore. Il progettista non è tutelato dalle disposizioni del codice, così come avviene, ad esempio nel caso dei subappalti (art. 118). Si propone dunque una modifica all'art. 53, comma 3 bis, specificando che <b>"la stazione appaltante indica</b> (non "può indicare") <b>nel bando di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione"</b>.</p>
<b>Art. 84 comma 10</b>	<b>Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</b>
<b>Obiettivi</b>	<p>Al fine di scongiurare il rischio di inficiare gli esiti di un concorso (la cui partecipazione è anonima), per incompatibilità tra partecipanti e giurati, verificata soltanto dopo la fine dei lavori della commissione giudicatrice, la modifica prevede che, quando la stazione appaltante sceglie la procedura del concorso, nomina i giurati a monte del procedimento, con la determina/decreto a contrarre ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice.</p>
<b>Art. 90 comma 6 comma 7</b>	<b>Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici</b>
<b>Obiettivi</b>	<p>Nonostante gli sforzi del legislatore (ad es. approfondimento degli strumenti propedeutici alla progettazione, rigorose procedure di verifica della progettazione), la fase progettuale si conferma l'anello debole del ciclo dell'appalto dei lavori pubblici. Continua dunque il sistematico ricorso alle varianti in corso d'opera (spesso dissimulando i casi disciplinati dall'art.132 del codice dei contratti) con il conseguenziale notevole incremento dei costi derivanti anche dal frequentissimo contenzioso, legato inevitabilmente alle carenze dei progetti posti a base di gara. Tale fenomeno è più frequente laddove il progetto viene redatto dagli stessi dipendenti delle stazioni appaltanti, i quali sono costretti a dividere il tempo a disposizione tra l'istruttoria delle pratiche di routine e la progettazione di opere pubbliche. Ciò, da un lato, provoca l'inevitabile rallentamento dell'istruttoria delle sopra citate pratiche, con inevitabili riflessi negativi sull'economia del Paese, e, dall'altro, produce una progettazione non sempre in linea con gli standard di qualità, la quale alimenta una serie di contenziosi che vedono sistematicamente le pubbliche amministrazioni soccombere alla legittime domande risarcitorie degli operatori economici, esponendo, di fatto, a notevoli responsabilità amministrative ed erariali gli stessi dipendenti che hanno redatto i progetti, in mancanza di mezzi e strumenti idonei (hardware, software, ecc.) e di adeguata copertura assicurativa. Tali condizioni, peraltro, precludono (...) <i>l'applicazione dei principi fondamentali del codice dei contratti pubblici secondo cui l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;</i> (...), prescritti dallo stesso codice dei contratti (art. 2).</p> <p>Tutto questo mentre i liberi professionisti sono sempre più chiusi da un'allarmante crisi del</p>

### **Tavolo Tecnico Interprofessionale**

Mattia Busti; Paolo Cappadona; Salvatore La Mendola; Michele Lapenna; Sergio Molinari; Ezio Piantedosi; Salvatore Tripoli  
Consulenza tecnica: Accursio Pippo Oliveri - Consulenza legale: Marco Antonucci - Segreteria: Raffaele Greco



Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali  
Consiglio Nazionale dei Geologi  
Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati  
Consiglio Nazionale degli Ingegneri  
Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati  
Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

	<p>mercato dei servizi d'ingegneria, così come si può rilevare leggendo i dati pubblicati dall'osservatorio mensile dei bandi di gara per servizi d'ingegneria da parte dell'OICE (febbraio 2013); dati che non danno alcun segno di ripresa rispetto al mercato, già depresso, del 2012.</p> <p>Per quanto sopra esposto, nell'ambito delle iniziative per valorizzare le professioni, per garantire la qualità della progettazione e per promuovere, al tempo stesso, condizioni favorevoli per l'accelerazione dell'istruttoria delle pratiche di competenza della pubblica amministrazione, si ritiene opportuno abrogare il comma 6 dell'art.90, il quale recita:</p> <p><i>"Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento."</i></p> <p><b>A seguito di tale abrogazione, le stazioni appaltanti potranno liberamente affidare i servizi di progettazione a tutti i soggetti di cui all'art.90 comma 1 (dalla lettera a alla lettera h), venendo meno ogni priorità per l'affidamento a dipendenti delle stesse amministrazioni.</b></p>
<b>Art. 91 comma 2</b>	<b>Procedure di affidamento</b>
<b>Obiettivi</b>	Spesso negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria con il criterio del prezzo più basso, i ribassi raggiungono percentuali altissime, rischiando di compromettere la qualità della prestazione professionale. La modifica è finalizzata a meglio chiarire che, al fine di arginare tali ribassi, negli affidamenti dei servizi di architettura e ingegneria d'importo inferiore o pari a 100.000 euro, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante prevede nel bando il ricorso alla procedura ex art. 124, comma 8, per l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86. Il dispositivo di cui all'art. 124, comma 8, al fine di rispettare gli orientamenti comunitari, si applica comunque solo quando i soggetti che partecipano alla procedura di selezione sono almeno dieci. In tal caso, non si applica l'art. 87, comma 1.
<b>Art. 91 comma 5</b>	<b>Procedure di affidamento</b>
<b>Obiettivi</b>	La modifica persegue l'obiettivo di meglio chiarire che, quando la prestazione riguarda la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti ricorrono prioritariamente al concorso di progettazione o di idee.
<b>Art. 99 comma 5</b>	<b>Concorsi di progettazione</b>
<b>Art.108 commi 5-6</b>	<b>Concorsi di idee</b>
<b>Obiettivi</b>	Al fine di promuovere la realizzazione delle opere oggetto del concorso, in conformità con l'idea progettuale proposta dal professionista vincitore, si propongono due modifiche, rispettivamente, all'art. 99 (concorso di progettazione) e all'art. 108 (concorso di idee), che puntino prioritariamente all'affidamento delle fasi successive della progettazione allo stesso professionista vincitore del concorso, il quale, al fine di dimostrare i requisiti previsti dalle norme vigenti e dai bandi, per accedere alle fasi successive della progettazione, potrà costituire un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui all'art. 90, comma 1. Tale modifica offrirebbe nuove opportunità ai giovani e comunque ai professionisti che, seppure siano in grado di garantire prestazioni professionali di qualità, non sono in possesso dei requisiti previsti dalle norme in vigore per l'accesso alle fasi successive della progettazione.

#### **Tavolo Tecnico Interprofessionale**

Mattia Busti; Paolo Cappadona; Salvatore La Mendola; Michele Lapenna; Sergio Molinari; Ezio Piantedosi; Salvatore Tripoli  
Consulenza tecnica: Accursio Pippo Oliveri - Consulenza legale: Marco Antonucci – Segreteria: Raffaele Greco



Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali  
Consiglio Nazionale dei Geologi  
Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati  
Consiglio Nazionale degli Ingegneri  
Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati  
Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

<b>Art. 110</b>	<b>Concorsi sotto soglia</b>
<b>Obiettivi</b>	L'art. 110, che disciplina i concorsi sotto la soglia comunitaria, prescrive che questi devono essere espletati con la <b>procedura di cui all'articolo 57, comma 6</b> . Ciò provoca spesso notevoli incertezze nelle stazioni appaltanti che, talvolta, espletando un concorso, adottano erroneamente una procedura ibrida che non si fonda soltanto sulla valutazione della qualità del progetto, ma anche sul criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, facendo riferimento a quanto prescritto dal terzo periodo dell'art. 57, comma 6. Con la modifica proposta si chiarisce che il riferimento all'art. 57, comma 6, si limita solo ai contenuti del primo e del secondo periodo (selezione dei soggetti da invitare al concorso).

<b>MODIFICHE PROPOSTE</b>	
<b>TESTO ORIGINARIO IN VIGORE</b>	<b>TESTO MODIFICATO</b>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 53</b> Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture <i>(omissis)</i></p> <p>3-bis. Per i contratti di cui al comma 2, lettere b) e c), nel caso in cui, ai sensi del comma 3, l'appaltatore si avvale di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante <b>può indicare</b> nel bando di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista.</p> <p style="text-align: center;"><i>(omissis)</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 84</b> Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa <i>(omissis)</i></p> <p>10. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 53</b> Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture <i>(omissis)</i></p> <p>3-bis. Per i contratti di cui al comma 2, lettere b) e c), nel caso in cui, ai sensi del comma 3, l'appaltatore si avvale di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante <b>indica</b> nel bando di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista.</p> <p style="text-align: center;"><i>(omissis)</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 84</b> Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa <i>(omissis)</i></p> <p>10. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, <b>fatti salvi i Concorsi di cui al Capo IV, Sez. III, ove la nomina dei commissari deve essere contestuale al decreto e determina di cui al precedente art. 11, comma 2.</b></p>

**Tavolo Tecnico Interprofessionale**

Mattia Busti; Paolo Cappadona; Salvatore La Mendola; Michele Lapenna; Sergio Molinari; Ezio Piantedosi; Salvatore Tripoli  
Consulenza tecnica: Accursio Pippo Oliveri - Consulenza legale: Marco Antonucci – Segreteria: Raffaele Greco



Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali  
Consiglio Nazionale dei Geologi  
Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati  
Consiglio Nazionale degli Ingegneri  
Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati  
Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

(omissis)

#### **Art. 90**

Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici

(omissis)

4. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni **abilitati all'esercizio della professione**. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.

(omissis)

6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento.

7. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico di cui al comma 6, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce le modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di idee. All'atto

(omissis)

#### **Art. 90**

Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici

(omissis)

4. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni **in possesso dei requisiti di cui al presente articolo**. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.

(omissis)

6. **eliminato**

7. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico di cui al comma **1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h)**, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce le modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di

#### **Tavolo Tecnico Interprofessionale**

Mattia Busti; Paolo Cappadona; Salvatore La Mendola; Michele Lapenna; Sergio Molinari; Ezio Piantedosi; Salvatore Tripoli  
Consulenza tecnica: Accursio Pippo Oliveri - Consulenza legale: Marco Antonucci - Segreteria: Raffaele Greco



Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali  
Consiglio Nazionale dei Geologi  
Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati  
Consiglio Nazionale degli Ingegneri  
Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati  
Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

<p>dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario.</p> <p>(omissis)</p> <p><b>Art. 91</b> Procedure di affidamento</p> <p>(omissis)</p> <p>2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis, di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) dell'articolo 90 nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.</p> <p>(omissis)</p> <p>5. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti <b>valutano</b> in via prioritaria l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.</p> <p>(omissis)</p> <p><b>Art. 99</b> Ambito di applicazione e oggetto</p> <p>(omissis)</p>	<p>progettazione, concorsi di idee. All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario.</p> <p>(omissis)</p> <p><b>Art. 91</b> Procedure di affidamento</p> <p>(omissis)</p> <p>2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis, di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) dell'articolo 90 nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei. <b>Se, ai fini dell'affidamento, è stato scelto il criterio del prezzo più basso, il bando prevede l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86; in tal caso non si applica l'articolo 87, comma 1. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3.</b></p> <p>(omissis)</p> <p>5. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti <b>ricorrono</b> in via prioritaria alla procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.</p> <p>(omissis)</p> <p><b>Art. 99</b> Ambito di applicazione e oggetto</p> <p>(omissis)</p>
--	--

#### **Tavolo Tecnico Interprofessionale**

Mattia Busti; Paolo Cappadona; Salvatore La Mendola; Michele Lapenna; Sergio Molinari; Ezio Piantedosi; Salvatore Tripoli  
Consulenza tecnica: Accursio Pippo Oliveri - Consulenza legale: Marco Antonucci – Segreteria: Raffaele Greco



Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali  
Consiglio Nazionale dei Geologi  
Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati  
Consiglio Nazionale degli Ingegneri  
Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati  
Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, **possono essere** affidati con procedura negoziata senza bando i successivi livelli di progettazione. **Tale possibilità e** il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando.

**Art. 108**  
Concorso di idee

*(omissis)*

5. L'idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dalla stazione appaltante e, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, possono essere poste a base **di un concorso di progettazione o** di un appalto di servizi di progettazione. A detta procedura sono ammessi a partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi.

6. La stazione appaltante può affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando, a condizione che detta facoltà sia stata esplicitata nel bando, e che il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare.

**Art. 110**  
Concorsi sotto soglia

1. I concorsi di progettazione e i concorsi di idee di importo inferiore alla soglia comunitaria devono essere espletati nel rispetto dei principi del Trattato in tema di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità con la procedura di cui all'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti. Nel regolamento di cui all'articolo 5 sono dettate le disposizioni volte ad assicurare l'adeguata partecipazione di giovani professionisti.

5. Con il pagamento del premio, le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, **sono prioritariamente** affidati, con procedura negoziata senza bando, i successivi livelli di progettazione. **In caso contrario, le stazioni appaltanti dovranno adeguatamente motivare il ricorso ad una procedura diversa.** Il relativo corrispettivo **deve** essere **stabilito** nel bando. **Al fine di dimostrare i requisiti previsti dal bando, il vincitore del concorso può costituire un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui all'art. 90, comma 1, indicando le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti.**

**Art. 108**  
Concorso di idee

*(omissis)*

5. L'idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dalla stazione appaltante e, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, possono essere poste a base di **un appalto di servizi di progettazione, con le modalità di cui al precedente art. 99, comma 5, secondo, terzo, quarto e quinto periodo.**

**6. (soppresso)**

**Art. 110**  
Concorsi sotto soglia

1. I concorsi di progettazione e i concorsi di idee di importo inferiore alla soglia comunitaria devono essere espletati nel rispetto dei principi del Trattato in tema di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità con la procedura di cui all'articolo 57, comma 6, **primo e secondo periodo;** l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti. Nel regolamento di cui all'articolo 5 sono dettate le disposizioni volte ad assicurare l'adeguata partecipazione di giovani professionisti.

**Tavolo Tecnico Interprofessionale**

Mattia Busti; Paolo Cappadona; Salvatore La Mendola; Michele Lapenna; Sergio Molinari; Ezio Piantedosi; Salvatore Tripoli  
Consulenza tecnica: Accursio Pippo Oliveri - Consulenza legale: Marco Antonucci – Segreteria: Raffaele Greco